

PROTOCOLLO DI INTESA
TRA L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO
E
LA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO

CIRCA L' ASSISTENZA ALLE PERSONE OFFESE DAL REATO

Prot. 4923/18/SP.CONV

^^^

DIRETTIVA 2012/29/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL
25/10/2012, CHE ISTITUISCE NORME MINIME IN MATERIA DI DIRITTI,
ASSISTENZA E PROTEZIONE DELLE VITTIME DI REATO E CHE SOSTITUISCE
LA DECISIONE QUADRO 2001/220/GAI

premesso

- che la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo ha istituito norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, che obbliga alla complementarietà di interventi sociali e giudiziari a favore delle vittime di reato, chiedendo agli Stati membri un adeguamento legislativo, regolamentare ed amministrativo entro il 16 novembre 2015;
- che gli interventi devono essere multidisciplinari e riguardare, tra gli altri, il diritto all'informazione e all'assistenza linguistica, il sostegno ed i servizi di assistenza, il diritto di partecipazione al procedimento penale;
- che ai fini della Direttiva 2012/29/UE si intende per "vittima":
 - una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato;
 - un familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona;
- che tale definizione viene ripresa nella presente sede, per ragioni di omologazione al linguaggio utilizzato dalle fonti, con riferimento sia alla persona offesa che ritenga di essere stata danneggiata da una condotta suscettibile di denuncia/querela, dunque prima dell'eventuale inizio del procedimento, sia a quella già individuata quale persona offesa in un procedimento penale iscritto;
- che la Direttiva 2012/29/UE prevede che le autorità competenti, i servizi di assistenza alle vittime e i servizi di giustizia riparativa competenti dovrebbero - previa una tempestiva valutazione individuale delle vittime per definire le specifiche esigenze di protezione - fornire informazioni e consigli con modalità quanto più possibile diversificate e in modo da assicurarne la comprensione da parte della vittima. In

particolare è previsto il diritto di quest'ultima di ottenere informazioni fin dal primo contatto con un'autorità competente, senza indebito ritardo; il diritto di accesso a specifici servizi di assistenza riservati, gratuiti e operanti nell'interesse della vittima, prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale, deputati a fornire almeno:

- a) informazioni, consigli e assistenza in materia di diritti delle vittime, fra cui le possibilità di accesso ai sistemi nazionali di risarcimento delle vittime di reato, e in relazione al loro ruolo nel procedimento penale, compresa la preparazione in vista della partecipazione al processo;
 - b) informazioni su eventuali pertinenti servizi specialistici di assistenza in attività o il rinvio diretto a tali servizi;
 - c) sostegno emotivo e, ove disponibile, psicologico;
 - d) consigli relativi ad aspetti finanziari e pratici derivanti dal reato;
 - e) salvo ove diversamente disposto da altri servizi pubblici o privati, consigli relativi al rischio e alla prevenzione di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni;
- che la Direttiva 2012/29/UE prevede a tale scopo una formazione sia generale che specialistica, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con le vittime, dei funzionari suscettibili di entrare in contatto con la vittima, quali gli agenti di polizia e il personale giudiziario. Analogamente, fatta salva l'indipendenza della Magistratura e le differenze nell'organizzazione del potere giudiziario nell'ambito dell'Unione, si richiede che i responsabili della formazione di Giudici e Pubblici Ministeri coinvolti nei procedimenti penali offrano l'accesso a una formazione, sia generale che specialistica, che li sensibilizzi maggiormente alle esigenze delle vittime. E parallelamente, nel dovuto rispetto per l'indipendenza della professione forense, si raccomanda che i responsabili per la formazione degli avvocati offrano l'accesso ad una formazione, sia generale che specialistica, che sensibilizzi maggiormente questi ultimi alle esigenze delle vittime.
 - che, conformemente alle raccomandazioni della Direttiva 2012/29/UE, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino intende procedere alla creazione, nei locali dell'ordine, di uno sportello di primo ascolto/informazione alla vittima di reato, fornito dagli avvocati e sotto diretto controllo dell'Ordine, organizzato secondo criteri di turnazione degli Avvocati e previa valutazione dei requisiti di competenza;
 - che sin dall'anno 2008 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, la Città Metropolitana di Torino, il Comune di Torino, il Dipartimento di salute mentale della ASL TO 2 – in collaborazione con varie associazioni presenti sul territorio – hanno aderito ad un progetto finalizzato a promuovere, in favore delle persone che si rivolgono alla giustizia, in quanto vittime di reato, attività di accoglienza, informazione sui diritti, sostegno psicologico e psichiatrico, mediazione, orientamento e accompagnamento alle opportunità presenti sul territorio;
 - che tale progetto costituisce una importante risorsa per il territorio del Distretto, di cui le vittime di reato che si presenteranno allo sportello di ascolto dovranno essere informate;

TUTTO QUANTO PREMESSO SI STABILISCE CHE

- 1) la premessa è parte integrante del protocollo;
- 2) è istituito presso il Palazzo di Giustizia di Torino – nei locali del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino - uno sportello di ascolto e informazione per le vittime di reato a cura dell'Ordine degli Avvocati che garantisce la presenza di avvocati qualificati e su base volontaria;
- 3) lo sportello ha mere funzioni di indirizzo e, pertanto, nel caso in cui si renda necessario indicare alla vittima di reato, che ne faccia richiesta, un difensore, il nominativo sarà individuato seguendo le procedure specificate nel Regolamento che istituisce il servizio, precisando sin da ora la necessità di prevedere una formazione specialistica degli avvocati che dovranno accogliere le persone offese e le vittime di violenza di genere;
- 3) lo sportello segue l'orario ordinario di apertura al pubblico dalle ore 12 alle ore 13, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, salvo festivi;
- 4) l'Ordine degli Avvocati si impegna a sottoporre ogni persona offesa/vittima di violenza di genere che ne richieda l'ascolto e/o l'assistenza a valutazione individuale, allo scopo di individuarne le specifiche esigenze di protezione e a informarla dettagliatamente sui servizi di assistenza alle vittime operanti sul territorio del Distretto e sulle modalità di accesso ai medesimi;
- 5) l'Ordine degli Avvocati e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino si impegnano altresì a collaborare per:
 - la realizzazione di percorsi di formazione congiunta sui temi attinenti le vittime e sulle problematiche che via via si presenteranno;
 - l'organizzazione di attività di sensibilizzazione, informazione e formazione a favore delle FFOO e degli operatori che a titolo diverso entrino in contatto con le vittime;
 - la realizzazione di un monitoraggio delle attività previste dal Protocollo, che consenta di rilevare il flusso degli accessi allo sportello di ascolto, le eventuali criticità e gli sviluppi processuali delle vicende emerse.
- 6) la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino si impegna a predisporre adeguata informativa delle FFOO – anche per le necessarie comunicazioni e informazioni alle vittime di reati oggetto di loro accertamenti – e degli operatori interessati, in ordine alle indicazioni necessarie perché le persone offese possano accedere allo sportello di ascolto, informazione e consulenza giuridica, istituito in base al presente Protocollo.

Torino lì 6 dicembre 2018

Procura della Repubblica

Dott. Armando Spatafo



Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino

Avv. Michela Malerba

